



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio esecuzioni Immobiliari

**ORDINANZA DI DELEGA
ALLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE**

(vendita non telematica)

- artt. 569 e 591 bis c.p.c. –

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 24/2017 R.G.Es.;
letta l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente;
vista l'ordinanza del 30 aprile 2018 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione;

ritenuto che è opportuno procedere alla vendita senza incanto a norma dell'art. 571 c.p.c., non reputandosi probabile, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.c., che la diversa modalità della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;

che, in ossequio al disposto dell'art. 591 bis, co. 1, c.p.c. e non ricorrendo l'ipotesi di deroga prevista dal co. 2 della stessa norma, le operazioni di vendita coattiva vanno delegate ad un professionista abilitato, scelto sulla base degli elenchi in possesso di quest'Ufficio ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. in base a criteri di professionalità e rotazione,

visti gli artt. 569, co. 3 e 5, 591 bis, 559, co. 4, 560, ult. co., e 499, co. 5, c.p.c.;

DISPONE

la **vendita senza incanto** del compendio pignorato, meglio identificato e descritto nella relazione di stima depositata in atti, non risultando elementi sulla scorta dei quali ritenere che dalla vendita con intanto sia possibile ricavare un prezzo superiore della metà rispetto a quello di stima;

visto l'art. 569, co. 3, c.p.c., come da ultimo modificato con d.l. 3 maggio 2016 n. 59 e ritenuto che, tenuto conto

[] della tipologia e localizzazione dei beni in vendita

ricorre l'ipotesi di deroga prevista dalla norma in esame, secondo cui può escludersi la modalità telematica delle vendite se essa sia pregiudizievole “*per gli interessi dei creditori o*



per il sollecito svolgimento della procedura”, anche sotto il profilo della presumibile platea soggettiva dei potenziali offerenti,

che, analogamente, va evidenziata la circostanza che questo Tribunale, in raccordo con la Corte di appello di Messina, non ha ancora individuato in via generale il gestore tecnico che procederà alle vendite telematiche, secondo le prescrizioni della Circolare ministeriale 13 ottobre 2017, sicché mancano i presupposti per attivare, senza impedimenti o ritardi nella procedura, le modalità indicate dalla legge;

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 e 591 *bis* c.p.c. il seguente professionista: Avv. Francesca Lo Prete.

NOMINA CUSTODE

lo stesso professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita

a) Quanto all’incarico di custode:

Il giudice

CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

- 1) notificare il provvedimento di nomina al domicilio reale del debitore esecutato (qualora non sia già costituito nella procedura);
- 2) effettuare nel più breve tempo possibile il **sopralluogo** presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento redigendo, ove il comportamento del debitore o del terzo che occupa l'immobile lo rendano necessario, apposito verbale di immissione in possesso e segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata;
- 3) **verificare in base a quale titolo i terzi occupino il bene**, acquisendo, se esistente, il contratto di locazione registrato o l'eventuale diverso titolo. In caso di locazione senza contratto scritto, acquisire ogni utile elemento in ordine alla data di inizio della occupazione (es. certificato di residenza storico, contratti di fornitura di servizi -acqua, luce gas). Ove emerga l'esistenza di contratto opponibile, il custode verificherà quale sia la prossima data di scadenza, provvederà a inviare immediatamente a mezzo raccomandata la relativa disdetta, comunicando la circostanza al Giudice e ai creditori al fine di una eventuale azione giudiziale
- 4) dare immediata comunicazione della propria nomina agli occupanti (con o senza titolo) degli immobili pignorati, intimando loro di versare a lui tutte le somme altrimenti



dovute al debitore esecutato; in caso di occupazione senza titolo opponibile, dovrà essere specificato che le somme dovute saranno considerate quale indennità per occupazione illegittima;

- 5) rendere edotti gli occupanti della circostanza che essi, in forza della procedura esecutiva, sono divenuti "meri detentori" delle unità immobiliari pignorate e dovranno consentire il regolare svolgimento della procedura esecutiva, con particolare riferimento alle visite di coloro che sono interessati a partecipare alla vendita coattiva. Il Custode, quindi, concorderà con l'occupante l'immobile i tempi in cui egli dovrà rendersi disponibile per le esigenze della procedura. In ogni caso egli, nello stabilire le modalità di accesso e di visita, nonché nel compimento di tutte le attività a lui demandate, dovrà sempre agire anche al fine di garantire (nei limiti del possibile) la dignità e la riservatezza degli occupanti le unità immobiliari soggette a procedura;
- 6) riscuotere i canoni di locazione e le indennità per occupazione non opponibile e versare senza ritardo le somme percepite direttamente sul conto corrente di cui *infra*; segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno 3 mensilità;
- 7) provvedere a versare le somme incassate in virtù dell'espletamento del presente incarico sul conto corrente indicato *infra*;
- 8) segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
- 9) segnalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone *ex art.* 2923, 30 comma c.c.;
- 10) qualora taluno degli immobili sia in condominio:
 - a) **dare immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale**, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile;
 - b) invitare l'amministrazione condominiale a far pervenire presso il proprio studio: 1) copia delle convocazioni di assemblea con i relativi allegati; 2) l'indicazione, almeno approssimativa, dell'entità degli eventuali insoluti a carico dell'unità immobiliare in custodia, nonché copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile; 3) copia dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché di ogni ulteriore comunicazione afferente alla gestione del condominio;
 - c) partecipare alle assemblee condominiali eventualmente convocate;



- 11) adoperarsi, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la procedura), affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura;
- 12) fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene.
- 13) rendere trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.c. il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia:
 - a) il saldo contabile della custodia;
 - b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate;
 - c) le poste attive e quelle passive
 - d) le attività compiute;
 - e) le istanze proposte;
 - f) sommariamente, i provvedimenti ottenuti. Al rendiconto dovrà essere allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, alle parti (creditori pignoranti ed intervenuti, debitori e comproprietari);
- 14) salvaguardare i diritti dei comproprietari nell'ipotesi di custodia avente ad oggetto solo parte del bene in comunione. Il custode, in particolare, si immetterà nel possesso limitatamente alla sola quota, provvederà alla riscossione della sola quota parte dei frutti civili di spettanza della procedura, organizzerà le visite compatibilmente con le esigenze dei comproprietari che occupano l'immobile;

b) Quanto all'incarico di delegato alle vendite

Il giudice

DISPONE

che la delega abbia **durata di ventiquattro mesi dalla data odierna;**

che nel corso del suddetto periodo **vengano effettuati almeno cinque tentativi di vendita**

ex art. 591 c.p.c., salvo diversa determinazione del giudice stesso;

CONFERISCE

al delegato i seguenti compiti:



- 1) fissare il **prezzo base della vendita**, riducendo del 20% il valore di stima (ove il perito non abbia già effettuato tale riduzione) attesa:
 - l'assenza della garanzia per vizi nella vendita forzata (art. 2922 c.c.);
 - la naturale ritrosia del mercato non speculativo a rivolgersi al circuito giudiziario per acquisti immobiliari e conseguente minore esitabilità del bene pignorato rispetto a quello posto in vendita a libera contrattazione;
 - l'indipendenza fra prezzo base d'asta e prezzo di aggiudicazione, essendo quest'ultimo la risultante dell'interesse concretamente riposto dal mercato verso un determinato bene immobile e non il frutto di una valutazione, per quanto ponderata, dell'esperto stimatore;
- 2) indicare l'**offerta minima ammissibile, pari al prezzo base ridotto di un quarto** (e, quindi, al 75 % del prezzo base stesso);
- 3) fissare l'**offerta minima in aumento in caso di gara**, di norma nell'ambito del range tra il 2 % ed il 5 % del prezzo base;
- 4) predisporre l'**avviso di vendita** di cui all'art. 570 c.p.c. (da pubblicizzare come segue), nel quale dovranno essere indicati:
 - la **natura e la descrizione sommaria dell'immobile**, il comune in cui esso si trova, la sua ubicazione e i suoi estremi di identificazione catastale;
 - il **prezzo base e l'offerta minima** (pari al prezzo base ridotto di un quarto), con l'avvertimento che l'ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione qualora:
 - a) Nel caso di unica offerta sia pervenuta istanza di assegnazione del bene o ravviserà la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita;
 - b. Nel caso di pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base;
 - i **siti internet** sui quali é pubblicata la relazione di stima;
 - il **nominativo e il recapito telefonico del custode** nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertenza che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato presso il suo studio.
 - la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le



nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, dovrà esserne fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata E 28.2.1985, n. 47;

- **l'esistenza di formalità** (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento), vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione redatta dall'esperto, ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.);
- la possibilità per gli eventuali interessati, di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita;
- la data entro cui potranno essere presentate le offerte e il luogo di presentazione;

Nell'avviso dovrà essere anche evidenziato che:

- le stesse offerte dovranno essere presentate entro dovranno contenere l'indicazione del prezzo offerto, del **tempo del pagamento (in ogni caso, a pena di inefficacia, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, suscettibile di sospensione feriale dal'1 al 31 agosto)** e ogni altro elemento utile alla valutazione delle offerte, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni gli saranno fatte presso la cancelleria (art. 174 disp. att. c.p.c.).
- la **cauzione, pari al 10 % del prezzo offerto**, dovrà essere presentata mediante bonifico bancario (con causale "*versamento cauzione*") eseguito sul conto corrente intestato alla procedura (le cui coordinate bancarie dovranno essere adeguatamente indicate) ed allegato all'offerta, ovvero mediante assegno circolare inserito nella busta, unitamente alla fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta ovvero l'assegno non inserito nella stessa, l'offerta sarà esclusa;
- le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali)



sono a carico dell'acquirente, mentre le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito sono a carico della procedura.

- A tal ultimo fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall'aggiudicazione.

CONFERISCE

Altresì al delegato i seguenti compiti:

- 5) fissare il termine non superiore a novanta giorni entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- 6) fissare, per il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, **la data e l'ora per l'apertura delle buste, la deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e all'eventuale gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.**, con l'avvertenza che, ove la gara non abbia luogo per mancanza di adesione degli offerenti e debba procedersi all'assegnazione, al fine di determinare l'offerta migliore saranno applicati i seguenti criteri:
 - a) a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagni la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo;
 - b) a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo;
 - c) a parità di termine per il versamento del saldo prezzo sarà preferita l'offerta presentata per prima;
- 7) redigere il **verbale delle operazioni di vendita**, da depositare nel fascicolo d'ufficio;
- 8) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;
- 9) ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- 10) provvedere al versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c.;
- 11) provvedere sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;

Qualora la vendita sia stata infruttuosa, il delegato provvederà:

- 12) a fissare la **nuova vendita** e il termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto, ai sensi dell'art. 591 c.p.c., con la **riduzione del prezzo base** nella misura di $\frac{1}{4}$ rispetto a quello del precedente tentativo di vendita; **dopo il quarto tentativo di vendita** (e dunque



al quinto tentativo di vendita) la riduzione sarà nella misura della metà (salva diversa determinazione, previa autorizzazione del giudice);

- 13) a fissare l'ulteriore vendita, nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
- 14) a riferire al giudice qualora si profili l'**antieconomicità della vendita** ovvero in ogni caso in cui siano stati celebrati almeno tre tentativi di vendita ed il bene debba essere posto in vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o inferiore a 15.000,00 euro (esclusi i box); la stessa condotta il delegato vorrà tenere qualora il bene, a prescindere dal numero di tentativi di vendita esperiti, debba essere posto nuovamente in vendita a un valore uguale o inferiore a 15.000,00 euro.

In caso di **vendita fatta in più volte o in più lotti**,

- 15) il professionista delegato dovrà disporre la cessazione della vendita, riferendone immediatamente al giudice dell'esecuzione, quando il prezzo già ottenuto raggiunga l'importo delle spese di esecuzione e dei crediti azionati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese (artt. 504 c.p.c. e 163, co. 1, disp. Att. c.p.c.).

In caso di **vendita fruttuosa**, il delegato provvederà:

- 16) a comunicare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'avvenuta aggiudicazione, evidenziando che si è verificata la condizione ex art. 560, co. 3, c.p.c. per l'obbligatoria emissione dell'ordine di liberazione del bene aggiudicato, ove non disposta in precedenza;
- 17) a versare sul conto corrente della procedura eventuali somme ricevute con modalità diverse dal versamento telematico;
- 18) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art 508 c.p.c.;
- 19) a **predisporre la bozza di decreto di trasferimento**, da depositare in formato word nel fascicolo telematico all'attenzione del giudice dell'esecuzione; al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, il professionista delegato provvederà ad acquisire presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita, dalla data del pignoramento sino a quella del decreto di trasferimento: l'onere della relativa spesa resterà a carico della procedura.



- 20) ad eseguire le **formalità** di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, a comunicare lo stesso a pubbliche amministrazioni, negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché ad espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni del pignoramenti, delle iscrizioni ipotecarie e dei sequestri conservativi, conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; il delegato-custode dovrà allegare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per tali adempimenti;
- 21) a **formare il progetto di distribuzione** nel rispetto delle cause legittime di prelazione e dell'ordine legale delle stesse ed a svolgere gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 596 e ss. c.p.c. a ordinare alla banca la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari: la restituzione dovrà avere luogo mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

In vista della formazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato inviterà i creditori a trasmettergli il titolo giustificativo del credito (ove non ancora allegato al fascicolo processuale) e la **nota di precisazione del credito**, contenente:

- a. l'analitica esposizione di quanto a essi dovuto per capitale, interessi e spese;
- b. la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata (nei limiti di cui all'art. 2855 c. c., in caso di crediti assistiti da ipoteca) dalla parte di credito da collocare in via chirografaria
- c. le spese vive di esecuzione ed il compenso professionale eventualmente richiesto.

Ove il creditore cui sia stata richiesta la nota di precisazione del credito abbia omesso di provvedere, il professionista delegato invierà formale diffida, avvertendolo che decorsi dieci giorni dal ricevimento della medesima il credito sarà determinato sulla scorta del solo atto di precetto o di intervento.

Si specifica inoltre che il compenso dovuto al difensore del creditore procedente sarà liquidato con riferimento ai valori medi della tariffa, mentre quello del creditore intervenuto sarà liquidato con riferimento ai valori minimi.

In corso di procedura il delegato provvederà a predisporre **piani di riparto parziale** entro trenta giorni dal versamento del prezzo (con accantonamento di idonea somma in vista delle successive spese di procedura), salvo che il giudice, su sua istanza, non autorizzi di non procedervi per esigenze di economia processuale, laddove la somma ripartibile sia di non apprezzabile entità, tenuto conto anche delle ragioni creditorie (nella valutazione delle quali



rileverà non solo l'importo del credito ma anche la sua causa, in guisa che, ad esempio, un credito di natura alimentare andrà valutato in modo diverso rispetto ad un credito di altra natura).

c) Obblighi informativi del delegato.

In ogni caso, il delegato è tenuto a depositare:

- a) entro tre mesi dal conferimento dell'incarico il **rapporto iniziale dell'attività svolta**;
- b) i **rapporti riepilogativi periodici** conseguenti a ciascun tentativo di vendita e in ogni caso almeno un rapporto semestrale;
- c) il **rapporto finale** di cui al comma 9-*sexies* dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si specifica che nel primo rapporto riepilogativo il professionista dovrà specificare di aver verificato, tra l'altro:

- a) Che la notifica del pignoramento si è perfezionata;
- b) Che il bene pignorato è esattamente individuabile dalla lettura dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione e che il debitore esecutato è titolare del diritto pignorato in forza di titolo di acquisto trascritto in suo favore;
- c) Che il debitore ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 569, comma primo, c.p.c. (o che, in mancanza, è comunque comparso all'udienza);
- d) Che il creditore procedente è munito di valido titolo esecutivo;
- e) Che i creditori iscritti hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.;
- f) Che sono stati esattamente individuati i comproprietari;
- g) Che i comproprietari hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. o che (in caso di vendita dell'intero eseguita in seno ad un giudizio di divisione) gli stessi sono stati ritualmente citati in giudizio con la notifica dell'atto di citazione;
- h) la completezza della documentazione ex art. 567 comma 2 C.p.c.;
- i) che non sussistono vincoli opponibili all'acquirente diversi da quelli indicati nella relazione di stima;

d) In ordine alla pubblicità della vendita.

Il delegato darà pubblica notizia della vendita con l'ausilio della società

() Edicom Servizi



mediante pubblicazione, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. ovvero della data fissata per l'incanto

1. per gli immobili di valore unitario o complessivo superiore ad euro 50.000,00 sul **quotidiano Gazzetta del Sud**, secondo le convenzioni in atto con il Tribunale;
2. sul **sito internet www.tempostretto.it** ovvero **www.normanno.it** a scelta del delegato;
3. sui **siti internet della società incaricata degli adempimenti pubblicitari** (ivi compreso il sito del Tribunale di Messina dalla stessa gestito)
4. Sul **Portale delle vendite pubbliche**, a norma dell'art. 490 c.p.c. (anche con l'ausilio o a cura della società incaricata della pubblicità) in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c. (si ricordi che, l'art. 631 bis c.p.c. dispone che l'omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l'estinzione della procedura);

Il delegato

- Provvederà ad eliminare dalla copia della relazione di stima da trasmettere alla società incaricata della pubblicità e messa a disposizione dei terzi tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi dovranno essere oscurati con l'impiego di idonei accorgimenti).
- Trasmetterà copia dell'avviso di vendita al Giudice dell'esecuzione e lo notificherà al debitore esecutato ed alle parti.

f) In caso di credito fondiario.

Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario l'aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito:

- in caso di vendita senza incanto, nel termine fissato nel decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;
- in caso di vendita con incanto, nel termine fissato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 7 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;

A tal fine, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto entro dieci giorni – a



mezzo di nota specifica da inviare al suo studio, anche a mezzo fax – il proprio complessivo credito, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle somme da versare direttamente alla banca, comunicandogli anche le coordinate bancarie necessarie a questo fine. Ove nel termine di giorni 20 decorrenti dall'aggiudicazione l'aggiudicatario non riceva della comunicazione è legittimato a versare il saldo prezzo direttamente sul conto della procedura. L'attribuzione delle somme versate direttamente alla banca deve intendersi meramente provvisoria, e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché:

- entro quindici giorni dall'aggiudicazione a comunicazione del decreto di cui all'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41 comma 5 D.Lgs. n. 385/1993);

Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente, alla banca o all'istituto le rate scadute, gli accessori e le spese:

- nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto) (art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 385/1993). Unitamente al decreto dovrà essere altresì comunicata nota analitica dell'importo da versare all'istituto di credito; - in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1°1.1994, nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 62, comma I, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993): il subentro nel contratto di mutuo è subordinato al consenso dell'istituto.

Il giudice

DISPONE

Che il delegato comunichi immediatamente al creditore procedente presente ordinanza, invitandolo a **versargli entro trenta giorni la somma di € (100,00 x n. 1 lotti =) anticipata per tre cicli di vendita**, a titolo di **fondo spese per la pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche**;

DISPONE



che, in caso di mancato versamento della superiore somma, il delegato invii a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo formale invito (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a procedere al predetto versamento nel termine di trenta giorni, avvertendoli che in difetto gli atti saranno rimessi al Giudice dell'esecuzione per la declaratoria di improseguibilità della procedura (ed eventualmente di estinzione ex art. 631 bis c.p.c.).

ASSEGNA

al custode la somma di € 500,00, oltre c.p. ed iva, a titolo di acconto su compensi spettanti che pone provvisoriamente a carico (come spesa rimborsabile in prededuzione ex art. 2770 c.c.) del creditore che ha formulato istanza di vendita;

PRECISA

che il compenso finale verrà liquidato esclusivamente, all'esito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione al momento dell'approvazione del piano di riparto;

ASSEGNA

Al delegato la somma di € 1.000,00, oltre accessori, a titolo di acconto su compensi spettanti che pone provvisoriamente a carico (come spesa rimborsabile in prededuzione ex art. 2770 c.c.) del creditore che ha formulato istanza di vendita;

PRECISA

Sin d'ora che il compenso ed il rimborso delle spese vive spettanti al professionista delegato ed al custode verranno liquidati sulla scorta dei parametri fissati, rispettivamente, dall'art. 2 del DM 15.10.2015, N. 227 e dal DM 15.5.2009 n. 80, sia per la quota parte gravante sulla procedura che per quella da porsi a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2, comma 7, DM 227/2015.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata, a cura del Cancelliere, al professionista delegato, al custode (ove non coincidente con il professionista delegato) e al creditore procedente;
che la presente ordinanza sia notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita, entro il termine di trenta giorni della sua comunicazione, ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, al debitore, nonché ai creditori iscritti non comparsi all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c.

Messina, 30 aprile 2018

Il Giudice dell'esecuzione
Claudia Giovanna Bisignano

